



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 184

del 25/07/2014

OGGETTO

Atto di indirizzo per la concessione di area a verde pubblico da destinare ad attrezzature per lo Sport (art. 19 NTA del P.R.G.C.).

L'anno duemilaquattordici, il giorno **venticinque** del mese di **luglio** nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

NATALICCHIO	Paola	- SINDACO	- Presente
MARALFA	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
ABBATTISTA	Giovanni	- ASSESSORE	- Assente
AMATO	Angela Maria R.	- ASSESSORE	- Presente
BELLIFEMINE	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
GADALETA	Rosaria	- ASSESSORE	- Presente
la GHEZZA	Serena	- ASSESSORE	- Presente
MONGELLI	Elisabetta	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Natalicchio Paola – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Casalino Carlo**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota prot. 34306 del 22/5/2014, a firma dell'Amministratore della TIBI SPORT sas di Bozzi Mario & C., con sede legale in Valenzano alla via Capurso 93/E, con la quale veniva richiesto di prendere in esame una precedente istanza del 19/7/2011 volta all'affidamento a mezzo convenzione di un'area da destinare ad attrezzature per lo sport, secondo quanto previsto dall'art.19 delle NTA del PRGC situata all'interno del Comparto edilizio n.8, fg. 26 part.IIa 867 per la realizzazione di nr. 2 campi da calcetto come da progetto allegato alla missiva di cui al prot. 42197 del 19/7/2011;

CONSIDERATO che:

- 1) Per la realizzazione del progetto de quo la soc. TIBI SPORT è destinataria (come si evince dalla documentazione a corredo) di un finanziamento agevolato ex decr. legisl. nr. 185/2000 per un importo di € 128.915,80 concessole da INVITALIA (Agenzia Nazionale per l'attivazione degli Investimenti, il cui unico azionista è il Ministero dell'Economia e delle Finanze) di cui € 68.457,90 in c/capitale e c/gestione ed € 68.457,90 a valere quale finanziamento a tasso agevolato;
- 2) con nota prot. 11153 del 20/02/2012 a firma dell'allora Sindaco e del Dirigente *pro tempore* del Settore LL.PP., si era ingenerata una sorta di "affidamento" in capo alla soc. TIBI SPORT circa la possibilità della realizzazione dell'intervento proposto in quanto -in merito alla richiesta- la nota sindacale concludeva testualmente che "*...sarà inserita nel redigendo programma triennale quale opera da realizzarsi con capitale privato*";
- 3) La richiesta ove accolta avrebbe delle ricadute vantaggiose per il Comune in quanto si realizzerebbe a costo zero per l'Ente una riqualificazione dell'area oggetto dell'intervento nonché una previsione di entrata patrimoniale riveniente dalla concessione a titolo oneroso della stessa;

DATO ATTO a tal proposito che i terreni destinati a verde pubblico dal piano regolatore sono beni strumentali al perseguimento dei fini istituzionali del Comune e quindi rientrano nell'ambito del patrimonio indisponibile dell'ente, che può formare oggetto di diritti a favore di terzi solo mediante l'istituto della concessione amministrativa di beni;

RITENUTO, alla luce di quanto fin qui riportato, che appare evidente l'interesse pubblico perseguibile con l'assegnazione alla ditta TIBI SPORT dell'area di mq. 3897 nella zona innanzi meglio identificata stante la ricordata situazione soggettiva "qualificata" in ordine alla concessione del bene che potrebbe vantare la prefata società la quale, ove tale "aspettativa" fosse immotivatamente disattesa, potrebbe insorgere avanzando richieste risarcitorie forse non del tutto infondatamente per il cosiddetto danno da "contatto sociale";

CHE non sono ravvisabili sostanziali e/o fondate obiezioni di sorta all'assegnazione diretta dell'area in quanto sotto il profilo procedurale può osservarsi che all'attualità solo per le concessioni demaniali marittime è previsto -in applicazione peraltro della normativa comunitaria- il ricorso a procedure di evidenza pubblica mentre, per la concessione di altri tipi di beni pubblici, quali le aree a standard, non vi è una disciplina

giuridica che imponga tale obbligo fermo restando che nel caso in esame, comunque, trattasi di fattispecie del tutto peculiare in considerazione:

- del valore economico dell'entrata patrimoniale preventivabile di importo non rilevante;
- della vantaggiosa possibilità per il Comune, alla fine del periodo di concessione, di poter acquisire al patrimonio comunale il controvalore in beni dell'importo a fondo perduto concesso alla società TIBISPORT con il menzionato finanziamento pubblico;
- dello stato avanzato delle trattative "negoziali" intercorrenti fra il Comune di Molfetta e la summenzionata società, la quale è già nelle condizioni di potere in brevissimo tempo e sulla base del progetto in atti, realizzare l'opera riqualificando l'area e senza costo alcuno per l'Ente;

VALUTATO pertanto stante la propria competenza residuale ex art. 48 del tuell in merito all'adozione del presente provvedimento, di dover formulare specifico atto di indirizzo al Dirigente competente in materia di patrimonio con il quale dovrà essere disciplinata la concessione dell'area in oggetto per le finalità innanzi indicate;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in considerazione dei termini ristretti a carico della concessionaria come previsti dalla disciplina a corredo del finanziamento pubblico;

DATO ATTO che trattandosi di atto di indirizzo non necessitano i pareri di cui all'art.49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di esprimersi favorevolmente, per quanto di competenza e a valere quale atto di indirizzo, per tutte le motivazioni in premessa indicate, in merito alla concessione dell'area di mq. 3897 alla ditta TIBI SPORT sas di Bozzi Mario & C con sede legale in Valenzano alla via Capurso 93/E da destinare ad attrezzature per lo sport, secondo quanto previsto dall'art.19 delle NTA del PRGC, situata all'interno del Comparto edilizio n.8, fg. 26 part.IIa 867 per la realizzazione di nr. 2 campi da calcetto come da progetto presentato dalla parte, da considerarsi allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, ma non materialmente collazionato, del quale viene contestualmente preso atto per le finalità che qui occorrono, trattandosi di intervento di un privato su un bene patrimoniale comunale.
- 2) Stabilire conseguentemente che il Dirigente incaricato proceda all'adozione di una determina di approvazione dello schema di concessione-contratto basantesi sulle seguenti clausole:
 - 2.1 durata della concessione: anni 9 (nove) con esplicita previsione di una clausola di possibile espresso rinnovo alla scadenza;

2.2 i lavori devono essere eseguiti previo rilascio di confacente permesso edilizio;

2.3 la quantificazione del canone concessorio dovrà essere effettuata sulla base di una valutazione economica del valore di mercato, da determinare mediante apposita perizia di stima, provvedendo contestualmente all'accertamento della maggiore entrata nel redigendo Bilancio di Previsione 2014;

2.4 alla scadenza naturale o rinegoziata della concessione, il Comune di Molfetta acquisirà gratuitamente al patrimonio comunale le opere e/o gli impianti realizzati per un valore pari alle attuali € 68.457,90 nello stato di fatto come si troveranno all'epoca della riconsegna dell'area;

2.5 previsione dell'obbligo della società concessionaria di consentire per almeno nr. 1 giorno al mese (in data e ora da concordare) su richiesta del Comune l'utilizzo gratuito degli impianti sportivi per finalità pubbliche (a titolo esemplificativo, a favore di minori segnalati dai servizi sociali, o dalle scuole) senza documento per la concessionaria.

- 3) Di individuare ai sensi ed agli effetti della legge nr. 241/1990 nel Settore II Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità l'Unità Organizzativa responsabile del presente procedimento.

Dopo di chè,

LA GIUNTA COMUNALE

con successiva e separata votazione unanime ai sensi ed agli effetti dell'art. 134 del decr. Legsl. n. 267/2000

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
f.to Paola NATALICCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Carlo CASALINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 31/07/2014 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Casalino

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Casalino

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Casalino

, li _____

Per l'esecuzione
Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Direttore di Ragioneria